

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 43 DEL 21 OTTOBRE 2024

INDICE

ADEMPIMENTI	3
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	5
<i>Entrate: istituite le causali per il versamento dei contributi agli enti bilaterali</i>	5
<i>Legge di Bilancio 2025: confermata la minore tassazione per i premi di produttività</i>	6
<i>Malattia dei marittimi: indennità di preavviso esclusa dalla retribuzione teorica</i>	7
<i>Altri 10.000 ingressi per le badanti extraUE</i>	8
<i>BCE: i tassi scendono ancora</i>	8
<i>Transizione 5.0: aggiornate le FAQ</i>	8
<i>Lavoro domestico: il versamento dei contributi a Cassacolf</i>	9
<i>Concordato preventivo: i codici tributo per il ravvedimento</i>	10
<i>Rapporto di lavoro: tutte le modifiche in peius devono essere sigillate in sede protetta</i>	11
APPROFONDIMENTI	12
<i>Immigrazione: in Gazzetta le nuove regole</i>	12
<i>Le imprese che effettuano carico/scarico di materiali non sono obbligate alla patente a crediti</i>	13
<i>Bonus Natale: erogazione solo in caso di richiesta del lavoratore</i>	16
<i>ExtraUE: il contratto di soggiorno si sottoscrive digitalmente</i>	22
NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA	33
<i>Processo per il governo dell'evoluzione dei servizi. Implementazione dell'applicativo Web per la gestione e la variazione della posizione contributiva dei soggetti giuridici con obbligo di contribuzione alle casse e ai fondi afferenti alla Gestione pubblica</i>	33
<i>Richiesta per l'applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d'imposta. Indicazioni operative. Comunicazione dei dati dei familiari a carico ai fini della certificazione fiscale (CU/2025)</i>	34

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2024

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Martedì 16 gennaio	Dicembre 2023
Giovedì 22 febbraio	Gennaio 2024
Venerdì 15 marzo	Febbraio 2024
Martedì 16 aprile	Marzo 2024
Giovedì 16 maggio	Aprile 2024
Lunedì 17 giugno	Maggio 2024
Martedì 16 luglio	Giugno 2024
Venerdì 9 agosto	Luglio 2024
Lunedì 16 settembre	Agosto 2024
Mercoledì 16 ottobre	Settembre 2024
Venerdì 15 novembre	Ottobre 2024
Lunedì 16 dicembre	Novembre 2024

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Ott -23	119,2	0,846024	0,634518	1,250	1,884518	1,01884518
Nov-23	118,7	0,423012	0,317259	1,375	1,692259	1,01692259
Dic - 23	118,9	0,592217	0,444162	1,500	1,944162	1,01944162
Gen - 24	119,3	0,336417	0,25313	0,125	0,377313	1,00377313
Feb -24	119,3	0,336417	0,25313	0,250	0,502313	1,00502313

Mar-24	119,4	0,420521	0,315391	0,375	0,690391	1,00690391
Apr -24	119,3	0,336417	0,252313	0,500	0,752313	1,00752313
Mag -24	119,5	0,504626	0,378469	0,625	1,003469	1,01003469
Giu - 24	119,5	0,504626	0,378469	0,750	1,128469	1,01128469
Lug. - 24	120,0	0,925147	0,693860	0,875	1,568860	1,01568860
Ago - 24	120,1	1,009251	0,756939	1,000	1,756939	1,01756939
Sett. - 24	120,0	0,925147	0,693860	1,125	1,818860	1,01818860

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Entrate: istituite le causali per il versamento dei contributi agli enti bilaterali

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 49 de 15 ottobre 2024, ha istituito le causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi a favore dell'INPS da destinare ad Enti Bilaterali.

Si tratta, in particolare delle seguenti:

- "EBPM" denominato "EBIN.PMI - Ente Bilaterale Nazionale per le piccole e medie imprese";
- "ETUR" denominato "EBINTUR - Ente Bilaterale Ebintur";
- "HELS" denominato "FONDO UNIHELSE";
- "EINT" denominato "EBINAIL - Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro";
- "FASN" denominato "FASNI - Fondo Assistenza Sanitaria Nazionale Integrativa";
- "EBUA" denominato "ENBIUC - Ente Bilaterale UAI-CONFINTESA";
- "BIMO" denominato "EBIMO - Ente Bilaterale per l'Innovazione del Mercato Occupazionale";
- "EBUN" denominato "EBIUNI - Ente Bilaterale Nazionale delle industrie e imprese";
- "IT24" denominato "ENBILAV - E.N.BI.LAV.";
- "BILD" denominato "ENTE BILD - Ente Bilaterale Italiano Imprenditori, Lavoratori e Dirigenti".

In sede di compilazione del modello F24, le causali contributo in argomento sono esposte nella sezione "INPS", in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:

- nel campo "causale contributo", la causale contributo attribuita;
- nel campo "codice sede", il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", il codice di 10 caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale;
- nel campo "periodo di riferimento": nella colonna "da mm/aaaa" il mese e l'anno di riscossione del contributo nel formato "MM/AAAA"; nella colonna "a mm/aaaa" nessun valore.
- Le suddette causali contributo saranno operativamente efficaci a decorrere dal 4 novembre 2024.

Legge di Bilancio 2025: confermata la minore tassazione per i premi di produttività

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia, nella seduta del 15 ottobre 2024, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

Tra le principali disposizioni di interesse, si segnalano le seguenti:

1. Proroga effetti riforma fiscale e taglio del cuneo fiscale. Si rendono strutturali gli effetti del taglio del cuneo e l'accorpamento su tre scaglioni delle aliquote IRPEF già in vigore nell'anno in corso;
2. Supporto alle famiglie e bonus nascite. Sono confermate e potenziate le misure sui congedi parentali. Introdotta anche una "Carta per i nuovi nati" che riconosce 1.000 euro ai genitori con ISEE entro i 40 mila euro. La manovra rafforza il bonus destinato a supportare la frequenza di asili nido, anche prevedendo l'esclusione delle somme relative all'assegno unico universale dal computo dell'ISEE. Tra le misure di carattere sociale, si rfinanzia per il 2025 la carta "dedicata a te", nella misura di 500 milioni. Nel computo delle detrazioni si terrà conto del numero dei familiari a carico: numerosi sono i componenti della famiglia, maggiori sono gli spazi per le detrazioni fiscali;
3. Lavoro e imprese. Nel Mezzogiorno, si confermano gli incentivi finalizzati all'occupazione dei giovani e delle lavoratrici, che saranno riconosciuti anche ai rapporti di lavoro attivati nel biennio 2026-2027. Si confermano, inoltre, la decontribuzione in favore delle imprese localizzate nella Zona economica speciale (ZES) e gli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Oltre alla conferma dei fringe benefit per tutti gli aventi diritto, gli importi vengono maggiorati per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri. Tra le misure fiscali si conferma, anche per il triennio 2025-2027, la tassazione agevolata al 5% dei premi di produttività erogati dalle aziende ai lavoratori;
4. Pensioni. Sono confermate le misure della Legge di bilancio 2024 e sono potenziate quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che, pur in età pensionabile, mantengono l'impiego.

Malattia dei marittimi: indennità di preavviso esclusa dalla retribuzione teorica

L'INPS, con il messaggio n. 3456 del 18 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta trasmissione dei flussi Uniemens in caso di malattia per i lavoratori marittimi, con particolare riferimento all'esposizione tra l'elemento "retribuzione teorica", utilizzato per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera, e l'elemento "retribuzione imponibile".

Innanzitutto, per ciò che concerne la valorizzazione dell'elemento imponibile, l'Istituto ricorda che l'esposizione dello stesso del mese di riferimento è effettuata applicando il principio di competenza, con imputazione, al lordo, dei redditi maturati nel medesimo mese. Eccezioni al citato principio sono soltanto:

- le gratificazioni annuali e periodiche;
- i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo;
- i premi di produzione.

Per le suddette voci si applica il principio di cassa e, pertanto, la relativa esposizione è consentita nel flusso Uniemens del mese di effettiva corresponsione e con imputazione al medesimo mese.

In riferimento all'esposizione nell'elemento "retribuzione teorica", l'INPS precisa, inoltre, che:

1. non sussistono componenti retributive sottratte all'applicazione del generale principio sulla natura compensativa del mancato guadagno propria delle indennità di malattia (criterio generale in materia previdenziale, applicabile a tutte le indennità di malattia);
2. concorrono, alla determinazione della RMGG (retribuzione media globale giornaliera), le componenti retributive ricorrenti normalmente presenti nella retribuzione mensile; dalla "retribuzione teorica" sono, invece, da escludere le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro nonostante l'evento di malattia.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono escluse l'indennità sostitutiva del preavviso, gli importi dovuti per ferie e festività non godute e le somme corrisposte dal datore di lavoro a integrazione dell'indennità giornaliera di malattia.

Altri 10.000 ingressi per le badanti extraUE

Assindatcolf ha ricordato che, per il 2025, alle 9.500 quote destinate al lavoro domestico previste dal DPCM 27/09/2023, il DL 145/2024 ha riservato, in via sperimentale, altre 10mila nuove unità, fuori dai flussi, solo per l'assistenza ai grandi anziani (ossia coloro che hanno almeno 80 anni) e ai disabili.

È infatti questa una delle principali novità contenute nel Decreto immigrazione a cui, lo scorso 2 ottobre, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera.

Le istanze relative alle 9.500 quote destinate all'assistenza familiare (colf, badanti e baby sitter) saranno soggette al click day che sarà, come già stabilito, il 7 febbraio 2025, dalle ore 9.00.

Entro la stessa data e la stessa ora dovranno essere inviate le nuove istanze relative alle 10.000 quote. In questo caso, però, le famiglie si dovranno obbligatoriamente affidare ad associazioni firmatarie del Ccnl domestico che hanno sottoscritto apposito protocollo con il ministero, come Assindatcolf, o alle agenzie per il lavoro.

BCE: i tassi scendono ancora

La Banca Centrale europea, con comunicato stampa del 17 ottobre 2024, ha reso noto che il TUR scende dal 3,65% al 3,40% a decorrere dal 23 ottobre 2024.

Pertanto, gli interessi di dilazione dei debiti contributivi sono pari al 9,40% (TUR + 6 punti percentuali), mentre le sanzioni per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate sono pari al 8,90% (dato dal TUR + 5,5%).

La prossima decisione di politica monetaria si terrà giovedì 12 dicembre 2024, secondo il calendario diffuso dalla BCE.

Transizione 5.0: aggiornate le FAQ

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con un comunicato stampa, ha reso noto che sono disponibili per il download le FAQ relative al Piano Transizione 5.0, aggiornate all'8 ottobre 2024 e concernenti le caratteristiche generali del Piano, la procedura per

l'accesso all'agevolazione, i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, il calcolo del risparmio energetico, la determinazione dell'importo del credito d'imposta, gli impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la formazione, la cumulabilità delle agevolazioni, i controlli e le verifiche.

Le FAQ sono in continuo aggiornamento anche sulla base delle richieste di chiarimento inviate dalle imprese tramite il Portale Assistenza Clienti del GSE.

Lavoro domestico: il versamento dei contributi a Cassacolf

Assindatcolf ha ricordato che, contestualmente al versamento trimestrale dei contributi previdenziali, il datore di lavoro domestico è obbligato a versare anche il contributo Cassacolf, che fornisce un'assistenza sanitaria integrativa al lavoratore domestico ma che, al contempo, offre anche un "pacchetto" di prestazioni alle famiglie.

Si ricorda che i versamenti contributivi all'INPS di colf, badanti e baby sitter devono essere fatti rispettando un preciso calendario, che ha le seguenti scadenze: dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre; dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre; dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre; dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre.

Riguardo alle modalità, si evidenzia che il datore di lavoro deve effettuare il versamento alla Cassacolf insieme a quello Inps inserendo sul bollettino, nel campo denominato "codice organizzazione" il codice f2. E' poi necessario moltiplicare le ore retribuite nel trimestre per 0,06 centesimi e inserire l'importo nella casella "contr org", facendo la somma.

Assindatcolf ricorda che l'Inps non inserirà automaticamente il contributo contrattuale nei Pagopa a meno che non venga segnalato direttamente dalla persona interessata o dal suo intermediario.

Infine, è opportuno conservare la ricevuta del versamento del pagamento effettuato. Infatti, il codice f2 e l'importo versato sono la prova dell'iscrizione a Cassacolf.

Concordato preventivo: i codici tributo per il ravvedimento

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 50 del 17 ottobre 2024, ha precisato che i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all'art. 2-quater del D.L. 113/2024 (L. 143/2024), devono effettuare il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, utilizzando i seguenti codici tributo:

- "4074" denominato "CPB – Soggetti persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Ravvedimento di cui all'art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024";
- "4075" denominato "CPB - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Ravvedimento di cui all'art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024";
- "4076" denominato "CPB - Imposta sostitutiva dell'IRAP - Ravvedimento di cui all'art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024".

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo "4074" e "4075" sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "Anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

Il codice tributo "4076" deve essere indicato nella sezione "Regioni" unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata "Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome" pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "Anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

In caso di versamento in forma rateale, il campo "rateazione/Regione/Prov./mese rif." è valorizzato nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un'unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con "0101".

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti "1668", in caso di utilizzo dei codici tributo "4074" e "4075", e "3805", in caso di utilizzo del codice "4076".

Rapporto di lavoro: tutte le modifiche in peius devono essere sigillate in sede protetta

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26320 del 9 ottobre 2024, ha statuito che le modifiche peggiorative al rapporto di lavoro devono essere sottoscritte, tra le parti, in una delle sedi protette previste dal quarto comma dell'art. 2113 c.c. Solo in questa circostanza le medesime possono risultare valide ed inoppugnabili.

Nella fattispecie esaminata, è stata rilevata la nullità di un accordo con cui un dirigente aveva accettato la riduzione della retribuzione. Il medesimo atto, infatti, per essere valido, avrebbe dovuto, comunque, essere formalizzato in una delle sedi protette, indipendentemente dal fatto che tale modifica non comportava una variazione delle mansioni.

APPROFONDIMENTI

Immigrazione: in Gazzetta le nuove regole

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2024, il D.L. 11 ottobre 2024 n. 145 recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

Tra le tantissime novità, il provvedimento modifica l'art. 4 del T.U. Immigrazione, disciplinante le modalità di ingresso nel territorio dello Stato, prevedendo che (nuovo c. 4-bis), all'atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti forniscano gli identificatori biometrici richiesti dalla normativa europea per i visti di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime modalità ivi previste. Norma applicata alle domande di visto presentate dal 9 gennaio 2025.

Inoltre, viene previsto (nuovo c. 7-bis) che non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso l'art. 10-bis della L. 241/1990 secondo cui il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda e che entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Modificando l'art. 5-bis del T.U. Immigrazione, sul contratto di soggiorno viene abrogato il c. 3 secondo cui il contratto di soggiorno doveva essere sottoscritto presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa.

Viene modificato l'art. 9-bis del TU immigrazione prevedendo che la conversione del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo possa avvenire al di fuori dei flussi d'ingresso.

In riferimento ai flussi 2025 (art. 2 del D.L. 145/2024), si stabilisce, infine, che le richieste di nulla osta per gli ingressi relativi al 2025 potranno essere precompilate dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 attraverso il portale informativo messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalità saranno definite da una circolare congiunta.

Riguardano, nello specifico, i seguenti click day:

- 5 febbraio 2025 per i lavoratori subordinati non stagionali;
- 7 febbraio 2025 per apolidi, rifugiati, colf e assistenti familiari e socio sanitari;
- 12 febbraio 2025 per gli stagionali agricoli e primo invio per il settore turistico alberghiero;
- 12 febbraio 2025 per badanti di anziani con una età dagli 80 anni in su e per persone portatrici di handicap.

Invece, potranno essere precompilate dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 le domande di nulla osta da presentarsi entro il 1° ottobre 2025.

Si tratta del secondo click day destinato ai lavoratori del settore turistico alberghiero.

Un approfondimento completo e dettagliato sull'argomento sarà disponibile dal 17 ottobre 2024 sul sito.

Le imprese che effettuano carico/scarico di materiali non sono obbligate alla patente a crediti

16 Ottobre 2024

L'INL ha pubblicato le nuove FAQ, aggiornate al 15 ottobre 2024, in materia di patente a crediti.

Di seguito, quanto chiarito dall'Ispettorato (FAQ da 5 a 16):

1. L'invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31.10.2024 e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l'ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all'invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell'avvenuto invio della richiesta. Dal 1° novembre sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell'INL. Dunque, se l'impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità. Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 l'autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia. In ogni caso, si raccomanda di non attendere il 31 ottobre ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile;

2. Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato;
3. L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per sé ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. Entro il 1° novembre 2024, per operare nei cantieri, sarà invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL. Si raccomanda pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL senza attendere necessariamente la data ultima del 31 ottobre;
4. Dal 1° ottobre è operativo il portale INL per richiedere la patente e la richiesta può essere fatta in qualunque momento. L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC è un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validità sino al 31.10.2024. Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia. Se un'impresa, in questo periodo, non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l'importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l'impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui;
5. La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell'INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta;
6. Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, c. 1 lett. a), del D.Lgs. 81/2008. L'art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X". Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all'interno di un cantiere che rientri nell'elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un'aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti;

7. Gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, c. 1 lett. a), del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’Albo;
8. Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, c. 9 lett. b-bis), del D.Lgs. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 ad € 2.562,91;
9. Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori “nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della L. 485/1998”. Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso D.Lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti;
10. L’art. 88, c. 2, lett. g-bis), del D.Lgs. 81/2008 prevede l’esclusione del Titolo IV “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X”. Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso D.Lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti;
11. Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati.

Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti;

12. Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.

Bonus Natale: erogazione solo in caso di richiesta del lavoratore

L'art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.

Destinatari

Lavoratori dipendenti (titolari di reddito di lavoro dipendente) con qualsiasi qualifica (compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente), a prescindere dalla tipologia contrattuale (determinato, indeterminato, part-time, intermittente).

Sono invece esclusi i titolari di reddito assimilato al lavoro dipendente (art. 50 del TUIR, esempio: co.co.co; amministratori; stagisti), fermo restando che anche tali redditi cumulano ai fini della verifica del limite di € 28.000.

Importo del bonus

100 euro, da rapportare al periodo di lavoro.

Sono considerati utili al calcolo dell'importo spettanti, i giorni che danno diritto alla retribuzione, ovvero i giorni riconosciuti ai fini dell'assegnazione della detrazione d'imposta per il lavoro dipendente (max 365 giorni anche se il 2024 è bisestile – art. 13, c.1, TUIR).

I giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta (A.d.e., risposta a interpello 295/2019).

Si devono comprendere anche le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neppure sotto forma di retribuzione differita, quali le mensilità aggiuntive etc. (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

Resta fermo che, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, i giorni compresi in periodi coincidenti devono essere computati una sola volta.

Esempio 1

Lavoratore a tempo indeterminato

Durante il 2024 è rimasto assente per aspettativa non retribuita dal 1.4 al 30.6 (giorni 91)

Ha i requisiti per percepire il bonus

Ammontare del bonus: $100/365*274 = € 75.07$

Esempio 2

Lavoratore assunto (primo impiego) il 1°.10.2024 (92 giorni)

Ha i requisiti per percepire il bonus

Ammontare del Bonus: $100/365*92 = € 25,21$

Nessuna riduzione dell'importo spettante è prevista in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, esempio part time orizzontale, verticale e ciclico (precisazione già presente nella circ. 3/1998 e 326/1997); in sostanza, il bonus, qualora spettante, non va riproporzionato in funzione della percentuale di part time e pertanto se il contratto è attivo per tutto l'anno 2024 il bonus spetta per intero.

Esempio

Part time orizzontale 50% (20 ore settimana) rispetto al tempo pieno (40 ore settimana), prestazione resa per tutto il 2024 (condizioni soddisfatte per ottenere il bonus): valore del bonus € 100 (non si effettua il riproporzionamento alla percentuale part time);

NB – in presenza di altri rapporti coincidenti, il bonus potrebbe non essere dovuto qualora la sommatoria dei redditi determini un valore superiore a € 28.000; qualora rimanessero ancora soddisfatte le condizioni il bonus rimane € 100 e verrà erogato dal datore di lavoro scelto dal lavoratore (a cui ha presentato la dichiarazione).

Part time verticale 50% (6 mesi anno), contratto attivo per tutto l'anno 2024 (condizioni soddisfatte per ottenere il bonus): valore del bonus € 100.

Condizioni necessarie per ottenere il bonus (devono ricorrere congiuntamente)Requisito reddituale

Il reddito complessivo annuo (riferito al 2024, percepito entro il 12.1.2025) non deve essere superiore a € 28.000.

Per impatriati e docenti/ricercatori rientrati in Italia, si considera il reddito al lordo dell'agevolazione fiscale.

Deve invece essere escluso dal computo il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Per individuare il reddito complessivo (secondo l'art. 8, c.1, del DPR 917/1986 "Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni"), l'Agenzia delle entrate precisa che occorre prendere in considerazione il concetto di "reddito di riferimento" utilizzabile per la determinazione delle agevolazioni fiscali. In particolare, occorre includere anche: i redditi assoggettati a cedolare secca; i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni; le quote di agevolazione ACE; le mance elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande assoggettate a imposta sostitutiva.

Carichi familiari

Occorre avere il coniuge (ovvero l'unito civilmente, L. 76/2016) non legalmente e effettivamente separato e almeno un figlio (anche nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato – si ritiene che la condizione risulti soddisfatta anche qualora il figlio sia nato nel corso del 2024) che risultano fiscalmente a carico (non devono quindi possedere redditi, al lordo degli oneri deducibili, superiori a € 2.840,51 ovvero, per i figli di età non superiore a 24 anni, a € 4.000).

In alternativa, è sufficiente avere almeno un figlio fiscalmente a carico quando nei suoi confronti, se più favorevole, può essere applicata la detrazione per il coniuge (mancanza dell'altro genitore o quest'ultimo non ha riconosciuto i figli naturali e il dipendente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente e effettivamente separato, ovvero se ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo dipendente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente e effettivamente separato – nucleo c.d. monogenitoriale).

Pertanto, al di fuori delle suddette condizioni, qualora il coniuge non sia fiscalmente a carico, il dipendente non ha diritto all'indennità una tantum, a prescindere dal livello dei redditi e quindi anche nell'ipotesi che il reddito dei due coniugi sia inferiore al suddetto limite di 28.000 euro.

Infatti, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, ed entrambi lo abbiano riconosciuto, l'indennità NON spetta:

1. al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all'anagrafe comunale;
2. al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore senza alcuna formalizzazione all'anagrafe comunale;
3. al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all'anagrafe comunale) ed è separato dall'altro genitore.

Capienza d'imposta per i redditi di lavoro dipendente

Il lavoratore richiedente non deve risultare incapiente con riferimento ai redditi di lavoro dipendente. In pratica, quindi, l'imposta lorda deve risultare superiore all'ammontare delle detrazioni spettanti sui redditi di lavoro dipendente - art. 13, c. 1, del TUIR, esclusi i redditi derivanti da pensione e dagli assegni ad essi equiparati.

L'Agenzia delle entrate precisa che non va presa in considerazione la riduzione di 75 euro espressamente prevista per il trattamento integrativo.

Sarebbe opportuno che l'Agenzia chiarisse se eventuali premi di risultato detassati, o le mance detassate, devono essere considerati ai fini della verifica (in questo caso solo teorica) della capienza.

Tale considerazione era stata fornita con la circolare 29/2020 (vedi box) per il calcolo del trattamento integrativo, richiamata da quella in esame. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle mance detassate.

Al fine di evitare penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti per la fruizione dell'imposta sostitutiva applicabile al premio di risultato, si ritiene che il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della "capienza" dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.

Esenzione

Il bonus non concorre a formare reddito di lavoro dipendente sia fiscalmente sia, come rilevabile da dossier parlamentare, contributivamente (armonizzazione).

Corresponsione del bonus da parte del sostituto d'imposta

Il dipendente deve presentare apposita richiesta scritta attestante il diritto al bonus (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – art. 47, DPR 445/2000), con l'indicazione, altresì, del codice fiscale del coniuge o dell'unito civilmente e del/dei figlio/figli.

A tal proposito, la circolare n. 19/2024 precisa che è sufficiente indicare il codice fiscale di un figlio fiscalmente a carico.

Nel caso di più rapporti di lavoro, il dipendente richiedente consegnerà al datore che erogherà il bonus (ovvero quello a cui è in forza al momento dell'erogazione della 13ma), le certificazioni uniche dei precedenti rapporti al fine di calcolare l'esatto ammontare del bonus.

Nel caso di più rapporti contemporanei (ad esempio più part time), il lavoratore sceglie il datore cui chiedere il bonus, specificando nella dichiarazione sostitutiva i dati necessari per la determinazione del bonus.

Il ruolo del sostituto d'imposta

Il sostituto, che è tenuto a conservare la documentazione ricevuta (per eventuali controlli da parte degli organi competenti), corrisponde il bonus unitamente all'erogazione della tredicesima mensilità in sede di conguaglio di fine anno (anche complessivo), verifica l'effettiva spettanza del bonus stesso, sulla base dei dati a propria conoscenza (redditi corrisposti e capienza) e di quelli dichiarati dal lavoratore (ulteriori redditi e carichi familiari). Se rileva che l'indennità non è spettante, provvede al recupero del relativo importo).

A partire dal giorno successivo l'erogazione del bonus in busta paga, il sostituto potrà compensare il credito maturato in F24, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

È attesa, pertanto, la pubblicazione della risoluzione istitutiva del codice tributo. Si presume che sarà sia a credito che a debito, per consentire il riversamento di quanto eventualmente recuperato in sede di conguaglio.

Si ritiene che l'Agenzia provvederà anche a modificare il tracciato della CU, al fine di consentire l'esposizione delle informazioni riferite agli importi corrisposti a titolo di indennità, quelli derivanti da eventuale recupero e, probabilmente, anche i giorni detrazione utilizzati per il calcolo che in alcune ipotesi potrebbero non coincidere con i giorni detrazioni che già vengono riportati nel consueto campo (ad esempio, se nel 2024 il lavoratore ha intrattenuto anche un rapporto di collaborazione). Anche il 770/2025 dovrà tenere conto della novità sia nel quadro ST, per gli importi recuperati e versati, sia nel quadro SX per gli importi compensati.

Rideterminazione del bonus o utilizzo del bonus direttamente in dichiarazione dei redditi

La disposizione prevede che il bonus è rideterminato in sede di dichiarazione dei redditi.

A tal proposito, si evidenzia che in alcune ipotesi il datore non opera come sostituto e quindi, corrisponde redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale, come nel caso dei lavoratori domestici. Per questi casi, il lavoratore interessato dovrà provvedere a richiedere l'indennità direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.

ExtraUE: il contratto di soggiorno si sottoscrive digitalmente

Sulla G.U. n. 239/2024 è stato pubblicato il DL 11 ottobre 2024 n.145 recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri è in vigore dall'11 ottobre 2024, ma per l'applicazione vera e propria di alcune disposizioni è stata fissata una data specifica. Più precisamente le disposizioni di cui al comma 1, lett. a) numero 1) (sugli identificatori biometrici) ed e), numero 4 (sulla conferma della domanda di nulla osta) del DL 145/2024 si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, e quindi dal 9 gennaio 2025.

L'intento principale del legislatore è quello di semplificare e accelerare le procedure di ingresso dei cittadini stranieri in Italia per motivi di lavoro.

Novità sulle procedure d'ingresso e soggiorni

Viene inserito il nuovo comma 2-ter dell'art. 22 TU immigrazione in base al quale la domanda di nulla osta non può essere accolta se il datore di lavoro nel triennio antecedente la presentazione non ha sottoscritto il contratto di soggiorno all'esito di precedente, analoga domanda, a meno che il datore stesso non provi che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile.

Inoltre, non può essere presentata la domanda di nulla osta anche dal datore di lavoro nei cui confronti è stato emesso il decreto che dispone il giudizio per il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) o emessa sentenza di condanna anche se non definitiva per tale reato.

Viene inserito il nuovo c.5-quinquies all'art.22 TU immigrazione che prevede che il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, l'istanza si intende rifiutata e il nulla osta è revocato. La norma trova applicazione alle domande di visto presentate dal 9 gennaio 2025.

In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.

Al fine di agevolare il soggiorno dei lavoratori stranieri, viene modificato l'art. 9-bis del TU immigrazione prevedendo che la conversione del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da un altro Stato membro in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, possa avvenire al di fuori dei flussi d'ingresso.

In particolare, si tratta di una semplificazione importante che aiuta a contrastare l'irregolarità e i conseguenti fenomeni di sfruttamento e lavoro sommerso, nonché a facilitare il diritto dei soggiornanti di lungo periodo di spostarsi e di lavorare in altri Stati membri, agevolando la mobilità all'interno dell'UE ed eliminando uno degli ostacoli che finora ne hanno impedito l'esercizio.

Viene inserito il nuovo comma 2-bis all'art. 22 TU immigrazione che prevede che la verifica dell'indisponibilità di un lavoratore già presente in Italia si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica (criterio del silenzio assenso) la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.

Digitalizzazione e trasmissione telematica

Come accennato sopra, l'intento del legislatore è quello di snellire la procedura volta a consentire l'ingresso ed il soggiorno del lavoratore straniero.

E' per questo motivo che viene modificato l'art. 22 del TU immigrazione prevedendo che il datore di lavoro intenzionato ad assumere un lavoratore straniero residente all'estero non è più tenuto a presentare, ma a trasmettere telematicamente allo Sportello unico per l'immigrazione la richiesta di nulla osta e la relativa documentazione da allegare (idoneità alloggiativa, la proposta di contratto di soggiorno, la dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione inerente il rapporto di lavoro e l'asseverazione rilasciata da un professionista di cui alla Legge 12/1979).

Inoltre, vengono modificate sia la lett. B) che la lett. D-bis) del comma 2 dell'art. 22 del TU immigrazione prevedendo che l'idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa e l'asseverazione (verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate per l'assunzione di lavoratori extracomunitari) debbano essere sottoscritte digitalmente mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

Nell'elenco dei documenti che il datore di lavoro deve trasmettere telematicamente allo Sportello Unico per l'immigrazione viene aggiunto anche il domicilio digitale iscritto in uno

degli Indici nazionali di cui agli artt. 6-bis e 6-quater del Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 82/2005).

Viene poi sostituito il testo del c.6 dell'art.22 TU immigrazione che adesso prevede che il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivano digitalmente (comunque sempre entro 8 giorni dall'ingresso in Italia) il contratto di soggiorno, con l'apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica (il lavoratore può comunque firmare in forma autografa). L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al DPR 445/2000.

Il contratto di soggiorno, sempre entro i predetti 8 giorni, deve essere trasmesso telematicamente dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti il rilascio del permesso di soggiorno.

Ricade nella procedura di digitalizzazione della prima fase della procedura d'ingresso in Italia dello straniero, anche la modifica del c.5-ter dell'art. 22 TU immigrazione secondo cui il rifiuto a rilasciare il nulla osta o la sua revoca (se è già stato rilasciato) non trova più applicazione nel caso in cui lo straniero non si rechi presso lo Sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno, ma quando il contratto di soggiorno, sottoscritto con le modalità telematiche, non venga trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore.

La predetta digitalizzazione della procedura volta ad ottenere l'ingresso ed il soggiorno per lavoro subordinato trova applicazione anche per i lavoratori stagionali.

Viene modificato il c.3 dell'art.24 TU immigrazione. Il datore di lavoro non deve più esibire, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, la documentazione attestante l'idoneità alloggiativa dello straniero, ma deve trasmetterla telematicamente allo Sportello unico per l'immigrazione, unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto digitalmente.

Viene inserito anche il nuovo comma 6-bis all'art. 24 TU immigrazione secondo cui dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno viene data comunicazione all'INPS che iscrive il lavoratore stagionale d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), istituito presso il Ministero del Lavoro e realizzato dall'INPS.

Si interviene sull'art. 27, c. 1-ter TU immigrazione che consente di sostituire il nulla osta al lavoro con una comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato da parte del datore di lavoro (che ha sottoscritto con il Ministero dell'interno,

sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui garantisce la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria). Il testo previgente, invece, prevedeva, che entro otto giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero si doveva recare presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

Adesso viene previsto che entro otto giorni dall'ingresso dello straniero, il contratto di soggiorno, sottoscritto digitalmente, venga trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione, per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Viene modificato l'art.27-quater TU immigrazione sulla carta blu UE riconosciuta ai lavoratori stranieri altamente qualificati. Non è più richiesto che lo sportello unico per l'immigrazione convochi il datore di lavoro ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro.

Il nulla osta non viene più rilasciato non qualora lo straniero non si sia recato presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno (come previsto in origine) ma quando il contratto stesso non sia stato trasmesso telematicamente allo Sportello unico per l'immigrazione.

Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del Lavoro

Viene inserito nel TU immigrazione il nuovo art. 18-ter in base al quale non viene espulso lo straniero che contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale (reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei suoi confronti.

In questo caso, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza, un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento.

Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno reca la dicitura «casi speciali», ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia

e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico (istituito presso il Centro per l'impiego che contiene i dati anagrafici completi del lavoratore nonché i dati relativi alla residenza, all'eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie protette e allo stato occupazionale) e lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo.

Alla scadenza, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo o per motivi di studio al di fuori delle quote d'ingresso.

In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

Al fine di coordinare le nuove disposizioni con quelle già presenti nel TU immigrazioni sul medesimo argomento vengono abrogati i commi 12 -quater , 12 -quinquies e 12 -sexies dell'art. 22, perché le disposizioni sono confluite nel nuovo art. 18-ter.

Il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.18-ter TU immigrazione) viene revocato in caso di condanna per un delitto non colposo e di sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Lavoro stagionale

Vengono apportate modifiche all'art.24 TU immigrazione. In particolare, al lavoratore stagionale, non si applica, oltre la disposizione (comma 11) secondo cui in caso di perdita del posto di lavoro lo straniero può continuare a soggiornare in Italia per il periodo di validità residuo del permesso di soggiorno, anche quella (comma 5, secondo periodo) secondo cui il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

Viene inserito il nuovo comma 6-bis all'art. 24 TU immigrazione secondo cui dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno viene data comunicazione all'INPS che iscrive il lavoratore stagionale d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), istituito presso il Ministero del Lavoro e realizzato dall'INPS.

Al comma 8 dell'art.24 TU immigrazione viene aggiunto che, sempre nel limite massimo di durata di 9 mesi, il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere prorogato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale., ma la nuova opportunità deve avvenire non oltre 60 giorni dal termine finale della precedente.

Il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma SIISL.

Viene modificato il c.9 – art.24 TU immigrazione. La norma in origine prevedeva che il lavoratore stagionale avesse un diritto di precedenza a condizione che fosse rientrato nello Stato di provenienza.

Adesso si ritiene sufficiente che abbia lasciato il territorio italiano. Quindi non rileva se sia rientrato oppure no nello Stato di provenienza.

In base alla modifica del comma 10 – art.24 TU immigrazione, la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato può avvenire fuori dal decreto sui flussi d'ingresso.

La relazione di accompagnamento al DL 145/2024 prevede che la disposizione permette di attrarre nell'ambito della legalità tutti quei soggetti che, dopo l'ingresso nel territorio nazionale per attività lavorativa stagionale, abbiano ricevuto una proposta di lavoro non stagionale.

Flussi d'ingresso

Le richieste di nulla osta per gli ingressi relativi al 2025 potranno essere precompilate dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 attraverso il portale informativo messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalità saranno definite da una circolare congiunta.

La precompilazione può essere effettuata per l'invio delle istanze:

- per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia (click day previsto il 5 febbraio 2025);
- per apolidi, rifugiati, colf e assistenti familiari e sociosanitari (click day previsto il 7 febbraio 2025);
- per gli stagionali agricoli e primo invio per il settore turistico alberghiero (click day previsto il 12 febbraio 2025);

Dal 1° dicembre 2024 l'INL, l'Agenzia delle entrate e l'AGEA effettueranno le verifiche sull'osservanza dei CCNL e sulla congruità del numero di richieste presentate.

Invece potranno essere precompilate dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 le domande di nulla osta da presentarsi entro il 1° ottobre 2025.

Si tratta del secondo click day destinato ai lavoratori del settore turistico alberghiero.

Dal 1° agosto 2025 al 30 settembre 2025, l'INL, l'Agenzia delle entrate e l'AGEA effettueranno le verifiche sull'osservanza dei CCNL e sulla congruità del numero di richieste presentate.

Per l'anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati (è il caso di coloro che hanno patologie e disabilità certificate e presentano domanda per un lavoratore che li assista nella vita quotidiana – non serve l'asseverazione) fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote definite dal Decreto flussi 2023-2025.

Restano escluse da tale limite le domande presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria nonché dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che garantiscono un numero di richieste di nulla osta al lavoro proporzionale al volume d'affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell'impresa.

Spetta ad una circolare congiunta definire l'individuazione numerica e le modalità di accreditamento degli operatori delle medesime organizzazioni datoriali.

Le quote per lavoro stagionale previste dal DPCM 27/09/2023 (in origine pari a 93.550 unità, ma elevate a 110.000) sono ripartite in misura uguale (e quindi 55.000 unità) tra il settore agricolo e quello turistico-alberghiero.

Come sopra ricordato i click day per tali settori, per il 2025, sono:

- 12 febbraio ore 9,00 per il settore agricolo;
- 12 febbraio ore 9 (prima tranche pari al 70% delle quote riservate e quindi 38.500 unità) e 1° ottobre (seconda tranche pari al restante 30% e quindi 16.500) per il settore turistico-alberghiero.

Le quote complessive riservate al lavoro stagionale dal DPCM 27/09/2023 per l'anno 2025 passano da 93.550 a 110.000.

Vengono elevate da 42.000 a 47.000 (sono un di cui delle quote complessive) le quote destinate al settore agricolo le cui istanze sono presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro agricolo (Confederazione nazionale coltivatori diretti, confederazione italiana agricoltori ecc.).

Invece, passano da 32.000 a 37.000 (sono un di cui delle quote complessive) quelle destinate al settore turistico le cui istanze sono presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale.

Assistenza familiare e sociosanitaria

In via sperimentale, per l'anno 2025, sono rilasciati, al di fuori delle quote, nulla osta al lavoro, visti d'ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per un massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di persone grandi anziane (quelle che hanno compiuto 80 anni, come dispone l'art.2, lett. b), del Dlgs 29/2024).

Si ricorda che le 10.000 istanze previste dal DL 145/2024 vanno ad aggiungersi alle 9.500 quote previste dal Decreto Flussi per l'anno 2025, sempre destinate ai lavoratori subordinati da occupare nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.

La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione (da presentare a decorrere dalle ore 9,00 del 7 febbraio 2025), a tempo determinato o indeterminato, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all'albo informatico e delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.

Le agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali allegano alle istanze la documentazione attestante i presupposti di cui sopra.

Le richieste di assunzione possono essere presentate per l'assistenza alla persona:

- del datore di lavoro
- del suo coniuge
- del parente o affine entro il secondo grado
- nei casi individuati dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia.
- Non è consentita l'assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro.

I lavoratori stranieri, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente attività lavorative previste.

I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, è richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote del decreto flussi

Stranieri di Paesi a rischio

In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, il nulla osta può essere rilasciato previa verifica dei requisiti da parte dell'INL.

Non trova quindi applicazione la disposizione (art.22, c. 5,01 TU immigrazione) sul silenzio assenso secondo cui, decorsi 60 giorni senza che la questura abbia riscontrato motivi ostativi, il nulla osta è comunque rilasciato.

Spetta ad un decreto ministeriale definire gli Stati ed i territori interessati dalla norma.

Fino al 31 dicembre 2025, in assenza del citato decreto, la norma trova applicazione per i lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.

Pertanto, salvo che, alla data dell'11 ottobre 2024, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati in favore dei lavoratori provenienti da Paesi a rischio è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma predetta, inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta, pendenti alla data sopra citata, sono sospesi.

Tutele per lo straniero

Si interviene sull'art.10-bis TU immigrazione relativo all'ingresso e al soggiorno irregolari che al comma 6 prevede che il procedimento di espulsione è sospeso se lo straniero ha presentato domanda di protezione internazionale.

Adesso viene precisato che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere all'espulsione, tra l'altro, anche quando allo straniero può essere rilasciato il permesso di

soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dal nuovo art. 18-ter TU immigrazione.

Viene modificato anche l'art. 18 TU immigrazione relativo al soggiorno per motivi di protezione internazionale.

L'applicazione di un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale (sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani previsto dalla Legge 228/2003) che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, trova applicazione non solo nei confronti degli stranieri vittima dei reati di cui all'art. 600 cp (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) e art. 601 cp (Tratta di persone), ma anche ai sensi dell'art. 602 (Acquisto e alienazione di schiavi).

Integrando l'art. 10, c. 2 TU immigrazione, a differenza di quanto previsto per le ipotesi di respingimento disposte dal questore, adottato nei confronti di stranieri temporaneamente "ammessi" o che sono fermati all'ingresso o subito dopo il loro ingresso sul territorio nazionale, viene disposto il respingimento direttamente in aree di frontiera di persone, ivi condotte poiché rintracciate anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea.

Infine, integrando l'art.5 del Dlgs 25/2008 si prevede che la protezione speciale riconosciuta può essere revocata qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, fatti salvi i divieti di espulsione e respingimento per i rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti.

Regime sanzionatorio

Viene modificato l'art. 22, comma 12-bis lett. c) TU immigrazione relativo all'aumento da un terzo alla metà della sanzione comminata al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Più precisamente l'aumento delle sanzioni, che in via ordinaria consistono nella reclusione da sei mesi a tre anni e nella multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato, trova applicazione se il lavoratore è sottoposto alle condizioni lavorative di cui all'art. 603-bis cp anche se non ricorrono le situazioni di «particolare sfruttamento».

Infine, l'importo massimo delle pene pecuniarie previste in caso di somministrazione di lavoro senza i requisiti per svolgere tale attività si innalza del 20% e sale da 50.000 a 60.000 euro (art.18-quinquies Dlgs 276/2003).

NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA

Processo per il governo dell'evoluzione dei servizi. Implementazione dell'applicativo *Web* per la gestione e la variazione della posizione contributiva dei soggetti giuridici con obbligo di contribuzione alle casse e ai fondi afferenti alla Gestione pubblica

Messaggio n. 3457

1. Premessa

Facendo seguito al messaggio n. 3698 del 23 ottobre 2023, con il quale è stato comunicato il rilascio di un nuovo applicativo Web relativo alle modalità di richiesta di iscrizione presentata da soggetti giuridici con l'obbligo di contribuzione alle casse e ai fondi afferenti alla Gestione pubblica, con il presente messaggio si comunica che si è proceduto a implementare tale applicativo con la nuova funzionalità "Richiesta di variazione".

2. Descrizione delle funzionalità del sistema

L'accesso alla funzione di "Richiesta variazione" avviene previa autenticazione con la propria identità digitale nell'area dedicata del sito istituzionale (www.inps.it) se il richiedente è già registrato ai servizi per le aziende; in caso contrario, si deve procedere tramite richiesta di delega alla Struttura INPS territorialmente competente.

A seguito dell'autenticazione, dalla Home Page dell'applicazione Web è possibile selezionare le funzionalità di variazione azienda pubblica e di consultazione delle richieste di variazione già presentate.

In particolare, attraverso la nuova funzionalità è possibile variare i seguenti dati:

- modifica dati anagrafici dell'azienda;
- cessazione da obbligo contributivo;
- sospensione da obbligo contributivo;
- nuova decorrenza da obbligo contributivo;
- cessazione dell'attività per chiusura Ente;
- depubblicizzazione;
- confluenza.

Una volta selezionata la voce per la quale si intende effettuare la variazione, la procedura elenca la documentazione da allegare alla richiesta.

Al termine delle variazioni la procedura espone, in modalità di sola visualizzazione, tutti i dati acquisiti.

Per inoltrare la richiesta di variazione è necessario cliccare sul tasto “Conferma” dopo avere spuntato la casella relativa all’avvertenza sulle conseguenze in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci. Il sistema, quindi, procede con la protocollazione della domanda.

Acquisita la documentazione e definito l’iter istruttorio, l’Istituto inoltra all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente una nota di riscontro della richiesta di variazione o modifica della richiesta già presentata.

Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. Indicazioni operative. Comunicazione dei dati dei familiari a carico ai fini della certificazione fiscale (CU/2025)

Messaggio n. 3458

Come già illustrato nel messaggio n. 3607 del 16 ottobre 2023, i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, di cui all’articolo 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno.

Pertanto, con il presente messaggio si comunica che anche per il periodo d’imposta 2025 è possibile acquisire le suddette richieste a partire dal 16 ottobre 2024.

Al riguardo, si conferma che le relative richieste possono essere inoltrate all’Istituto compilando l’apposita dichiarazione online accedendo al servizio dedicato “Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia” disponibile sul sito istituzionale www.inps.it.

Resta fermo che, in assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta, di cui al citato articolo 13, sulla base del reddito erogato.

Si segnala infine che, come chiarito dalla risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate, è interesse del sostituto comunicare all’Istituto, mediante il servizio in questione, anche i dati relativi ai figli a carico nel periodo d’imposta di riferimento, ancorché lo stesso sia beneficiario dell’assegno unico universale. Ciò in quanto un prospetto dei familiari a carico completo nella certificazione fiscale (CU 2025) consente all’Agenzia delle Entrate la corretta attribuzione delle spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli, permettendo, quindi, al contribuente di accettare la dichiarazione

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

